

Schema di

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ARTICOLO 15 LEGGE 241/90
PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI FINANZIABILI CON IL
FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE

Tra

Regione Emilia-Romagna (di seguito Regione), con sede legale in Bologna, viale Aldo Moro, n. 52, in persona del direttore generale della direzione Cura del territorio e dell'ambiente, ing. **Paolo Ferrecchi**, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo ai sensi delle disposizioni di cui alla Delibera DGR. 426 del 21/03/2022,

e

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI (di seguito ER.GO), con sede legale in Bologna, via Santa Maria Maggiore, 4, nella persona della Direttrice legale rappresentante Dott.ssa Patrizia Mondin, che agisce in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto aziendale;

Premesso che:

- la legge regionale Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24, stabilisce all'articolo 2, comma 3 che *"la Regione favorisce il raccordo della programmazione degli interventi abitativi con le politiche sociali e sanitarie"* e che, per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei meno abbienti, istituisce il fondo per l'accesso all'abitazione in locazione, disciplinato dagli articoli 38 e 39 della medesima legge;
- ER.GO, istituita con la Legge Regionale n.15/2007 e s.m.i., avente ad oggetto *"Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione"*, è un ente dipendente dalla Regione Emilia-Romagna, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e

finanziaria, a cui è affidato il compito di erogare servizi ed interventi volti a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- Regione ed ER.GO intendono attivare una collaborazione coerente con i fini istituzionali delle parti e volta a condividere le specifiche competenze nell'attività di elaborazione e attuazione degli strumenti necessari ad utilizzare il fondo per l'accesso all'abitazione in locazione;
- a tal fine entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula di un accordo ai sensi dell'art.15 della Legge 241/1990;
- in particolare, per la Regione sussiste la necessità di qualificare i processi di presentazione da parte dei cittadini e di istruttoria da parte degli enti locali delle domande di contributo per l'affitto mediante collegamento telematico da realizzare attraverso la cooperazione applicativa con INPS; mentre, per ER.GO, i cui uffici hanno già maturato le necessarie competenze ed esperienze in questo specifico ambito, risulta utile confermare e rafforzare il proprio impegno nell'ambito delle politiche regionali di welfare, in coerenza con la propria missione istituzionale;
- in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale _____.
si sottoscrive il presente accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO

1. Costituisce oggetto della collaborazione istituzionale tra Regione ed ER.GO la realizzazione di una nuova piattaforma web regionale da utilizzare per l'acquisizione delle domande di concessione del contributo per l'affitto, perseguendo l'obiettivo della semplificazione e dell'accelerazione amministrativa, di cui all'articolo 39 della legge regionale 24/2001.

2. La collaborazione di cui al comma 1 è volta anche a rafforzare l'integrazione di ulteriori politiche e attori coinvolti nell'ambito del welfare con la condivisione delle finalità sociali e dello spirito di servizio nei confronti della comunità territoriale e delle persone con maggiore fragilità abitative oltre che a favorire l'utilizzo di approcci e strumenti innovativi e comuni a diverse parti dell'amministrazione regionale (welfare, partecipazione, cultura, ambiente).

ART. 2 - COMPITI E FUNZIONI

1. Le attività di ER.GO si articolano in:

- attività propedeutiche all'elaborazione della piattaforma;
- attività di supporto nella gestione delle domande pervenute.

2. ER.GO collabora con Regione Emilia-Romagna all'analisi preliminare del contesto, allo sviluppo e alla attivazione della nuova piattaforma web regionale da utilizzare per la presentazione delle domande di contributo del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione.

3. ER.GO collabora con Regione Emilia-Romagna nella fase di acquisizione delle domande presentate dai cittadini avvalendosi del servizio web di cooperazione applicativa "INPS 2015" di cui è titolare.

4. Regione Emilia-Romagna promuove e collabora alla realizzazione delle attività mediante l'apporto delle proprie competenze e specificamente di quelle della Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente - Settore Governo e Qualità del Territorio- Area di lavoro Rigenerazione Urbana e Politiche per l'abitare e dell'area di Adempimenti amministrativi e trasversali.

ART. 3 - PROCEDURA

1. Le domande di contributo sono caricate dagli interessati sulla piattaforma regionale, alla quale accedono con identità digitale SPID, Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS). La Regione trasferisce i codici fiscali così ottenuti ad ER.GO mediante chiamata REST con modalità criptata HTTPS.

2. ER.GO sulla base dei dati ricevuti dalla Regione interroga il data base di Inps in cooperazione applicativa; scarica i dati contenuti nell'Attestazione ISEE e nella relativa Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), li trasferisce alla piattaforma regionale tramite protocollo criptato HTTPS e ne conserva una copia nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordo di designazione del responsabile.

3. La Regione abbina, per ogni richiedente, i dati caricati dal cittadino e quelli trasferiti da ER.GO, li memorizza fino al completamento di tutte le procedure attinenti al proprio Bando Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione e li rende disponibili agli Enti territoriali per le successive fasi di istruttoria, ammissione in graduatoria e liquidazione.

Art. 4 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

1. Le parti s'impegnano a mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo.

2. ER.GO è esclusivo responsabile delle attività svolte mediante "INPS 2015" nel rispetto dei rapporti esistenti con INPS.

ART. 5 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

1. In esecuzione della presente convenzione, ER.GO effettua trattamento di dati personali di titolarità della Regione.

2. In virtù di tale trattamento, le parti stipulano l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

3. ER.GO è, pertanto, designato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'accordo allegato al presente contratto.

4. Le parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

ART.6 - DURATA

1. Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento di tutte le procedure attinenti al Bando regionale *Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione*.

2. Il presente accordo potrà essere prorogato esclusivamente a seguito di accordo scritto tra le parti.

ART. 7 - ONERI FINANZIARI

1. Le attività contemplate dal presente accordo di collaborazione non comportano oneri a carico delle parti.

ART. 8 - REFERENTI

1. Per Regione Emilia-Romagna è referente e responsabile dell'attuazione dell'accordo il Responsabile dell'Area di lavoro Rigenerazione Urbana e Politiche per l'abitare.

2. Per ER.GO i referenti dell'attuazione dell'accordo sono la Dott.ssa Patrizia Pasini (referente amministrativo) e il Dott. Roberto Palumbo (referente tecnico).

Art. 9 - CONTROVERSIE

Ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente accordo, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.

Art. 10 - ONERI FISCALI

Il presente "accordo" è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte che richiede la registrazione.

Il presente accordo di collaborazione ex art. 15, L.214/90 é composto di pagine -----.

Il presente accordo è sottoscritto mediante firma digitale a norma del d. lgs. 179/2012 convertito nella l. 221/2012.

Letto, confermato e sottoscritto

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI, (ER.GO)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
